Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova

Protocollo generale
Nr.: 2025 – 0041922
Del: 16/07/2025

U.O.G di Mantova

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI N. 11 ALLOGGI IN COMUNE DI MANTOVA-VIA DEI TOSCANI 1/B

1 CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE

Il bando di concorso è indetto per l'assegnazione di: n. 11 alloggi in Mantova Via Dei Toscani 1/B, complesso residenziale realizzato in attuazione del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2002-2004: Programmi regionali per l'edilizia residenziale sociale", a canone moderato.

Il bando di concorso è valido anche per l'assegnazione di tutti gli alloggi in Mantova, Via Dei Toscani 1/B, che si renderanno disponibili nel corso di validità della graduatoria definitiva.

Gli alloggi attualmente disponibili hanno una superficie minima di circa 36,15 mq fino ad un massimo di 42,95 mq.

2 CANONE DI LOCAZIONE

Gli alloggi verranno dati in locazione al "canone moderato" di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n.1/2004 e successive modificazioni e cioè ad un canone che permetterà la copertura degli oneri di realizzazione dell'immobile. Tale canone, comparato oltre che alle spese di realizzazione anche alla superficie dell'alloggio, non sarà modificabile a seguito di variazioni del reddito familiare, ma verrà aggiornato a seguito dell'aggiornamento annuale Istat. Il canone di locazione dovrebbe essere compreso indicativamente tra € 250,00 e € 350,00

3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

3.1 Può partecipare al presente bando il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;

b assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

c assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

d non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE–erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell'Allegato 1, Parte III, punti 6 , lett. b) e 7); sono ammessi ai bandi i richiedenti che presentino un ISEE-erp compreso fra i **14.000** ed i **40.000** euro;

f non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. è da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

g non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui all'art. 14 del R.R.1/2004;

h non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni;

i chi, assegnatario o ex assegnatario o componente o ex componente di nucleo familiare assegnatario di alloggio di proprietà di ALER BCM o di Ente Pubblico, esponga una situazione contabile regolare e comunque non abbia alcuna pendenza nei confronti dell'Ente.

3.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere b), c), d), f), g), h) e i) del punto 3.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

4 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

4.1 **Il nucleo familiare, come meglio specificato successivamente, deve essere composto solo da persone residenti in Italia ed eventualmente conviventi come di seguito indicato.** Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio (coppie di fatto/unioni civili di cui alla L 76/2016), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento

dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

4.2 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

5. SPECIFICHE CATEGORIE DI CONCORRENTI

5.1 Le specifiche categorie di concorrenti a cui verrà attribuito particolare punteggio sono:

a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico

b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o unioni civili di cui alla L 76/2016 entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;

c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario;

e) altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia nel Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionato.

6. DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE-ERP) E DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ISEE-ERP)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2023

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

6.1 Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato a punto 4 così dichiarato alla data di presentazione della domanda.

6.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp

L'Indicatore della Situazione Reddituale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 6, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito ed utilizzato dalla Regione Lombardia;

si detraggono:

f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;

g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);

h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

i) euro 10.000 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del

lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;

j) euro 3.000 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;

k) euro 1.500 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

6.3 Patrimonio mobiliare e immobiliare

6.3.1 Per il patrimonio mobiliare si intende:

per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre 2023:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre 2023;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente

versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo

intero inferiore di 5.165 euro; esempi:

4.000 € non viene considerato	=	*0 €*
7.000 € si arrotonda a	=	*5.165 €*
12.000 € si arrotonda a	=	*10.330 € (5.165 x 2)*

6.3.2 Per il patrimonio immobiliare si intende:

a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre 2023 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato:

b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

6.3.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 6.3.2, per il coefficiente 0,20.

6.4 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

N. componenti il nucleo familiare all'atto della presentazione della domanda	Parametro di equivalenza	Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+0,17 per ogni ulteriore componente
2	1,38	
3	1,67	- 0,10 per ogni componente con età inferiore a 15 anni solo se appartenente a nucleo con genitore singolo
4	1,90	
5	2,11	

6.5 Limite ISE-erp e ISEE –erp per l'accesso

Possono accedere: alla locazione degli alloggi i nuclei familiari con ISEE-Erp non inferiore a 12.000,00 euro e non superiore a 40.000 euro.

6.6 Soglia patrimoniale per l'accesso

La sommatoria dei valori patrimoniali indicati al punto 6 non può superare la soglia determinata dalla seguente formula:

16.000 Euro + (6.000 Euro x PSE)

a titolo di esempio si riporta il seguente schema:

1 componente	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

6.7 Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

6.8 Indicatore della Situazione Economica ISE-erp

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet della scrivente Azienda, www.alerbcm.it, nella sezione Bandi e Graduatorie.

La domanda dovrà essere dovrà essere presentata presso l'Ufficio Bandi A.L.E.R.- sede di Mantova in Viale Risorgimento 78, previo appuntamento telefonando al numero 0376/227827 int.2 o attraverso la mail segreteria@alermantova.it, **entro e non oltre il termine del 12 settembre 2025** ovvero potrà essere spedita a mezzo posta mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, farà fede la data del timbro postale e nel plico raccomandato dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

8.1 Alle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi cumulabili:

N°.	CONDIZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:	PUNTI
1	Presenza nel nucleo di invalidi con: invalidità del 100% e 100% con accompagnamento: invalidità dal 66% al 99%: Invalidità inferiore al 66% e anziani oltre il 60° anno di età	 3 2 1
2	Anziani : - nuclei familiari di cui facciano parte massimo due persone entrambe ultrasessantacinquenni, ovvero nel caso in cui uno dei due non abbia tale età, deve essere stato dichiarato totalmente inabile al lavoro; - oppure che almeno uno dei due componenti abbia più di 65 e l'altro abbia più di 75 anni.	 2 3
3	Persone sole	2
4	Famiglie di nuova formazione	4
6	altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: - nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia **nel Servizio Sanitario Nazionale** - nuclei familiari con presenza di almeno un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario che operi in Lombardia in strutture convenzionate;	 8 6
7	Sfratto (ordinanza o sentenza esecutiva non conseguente a morosità), sgombero (ordinanza), sgombero per pubblica utilità, sgombero per risanamento edilizio (provvedimenti amministrativi o giudiziari)	3

8	Verrà inoltre attribuito punteggio secondo la seguente formula: $\frac{40.000 \times \text{n. componenti nucleo familiare richiedente}}{\text{ISEE-ERP nucleo}}$ **Esempio**: supponendo un nucleo familiare di 2 persone con Isee- erp pari ad € 12.350,00, il punteggio attribuito sarà 40.000 x 2 : 12.350,00 = 6,47	
9	Residenza al momento dell'indizione del bando nel Comune di Mantova o in un Comune appartenente al medesimo ambito territoriale con riferimento al piano di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3: **la categoria verrà valorizzata solo in presenza di altra categoria rilevante ai fini del punteggio**	8

La graduatoria, nella forma provvisoria e definitiva, sarà formata dall'A.L.E.R. di Brescia Cremona Mantova- sede di Mantova.

La graduatoria provvisoria con il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione sarà pubblicata sul sito aziendale alerbcm.it (sarà comunque assicurato il rispetto della normativa sui dati riservati alla persona).

Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione a fini di ammissione della domanda eventualmente esclusa o di attribuzione di maggior punteggio. L'opposizione dovrà essere presentata presso l'Ufficio Bandi A.L.E.R.- sede di Mantova in Viale Risorgimento 78, previo appuntamento telefonando al numero 0376/227827 int.2 o attraverso la mail segreteria@alermantova.it ovvero potrà essere trasmessa a mezzo posta mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, farà fede la data del timbro postale e nel plico raccomandato dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, per la graduatoria definitiva, verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata presso l'A.L.E.R. sede di Mantova, con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Essa è impugnabile esclusivamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine perentorio di 60 gg., ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio di 120 gg.

La graduatoria definitiva manterrà la sua validità per un periodo di due anni dalla data della sua pubblicazione.

Prima dell'assegnazione si verificherà la permanenza dei requisiti soggettivi. In tale occasione verrà verificata anche la veridicità delle autocertificazioni presentate.

Nel caso in cui si dovesse rilevare la non sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni, anche di punteggio, di cui alla presente bando, nonché previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, conseguirà la revoca dei benefici nei termini e secondo le procedure di cui alla normativa vigente, fra cui in particolare quella contenuta nella deliberazione della Giunta

Regionale della Lombardia n° 6/37814 del 31/7/1998 pubblicata sul Bollettino della Regione Lombardia del 6 agosto 1998, 5° supplemento straordinario al n°31.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA'

- ***I concorrenti possono avvalersi dell'estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, secondo il modello di dichiarazione sostitutiva allegato come seconda parte della domanda di partecipazione al bando.***

9 SCELTA DELL'ALLOGGIO

9.1 La scelta dell'alloggio verrà effettuata seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.

9.2 gli alloggi verranno assegnati con i criteri previsti dall'art.13 del Regolamento Regionale 1/2004 in materia di adeguatezza.

9.3 L'Ente locatore si riserva altresì non assegnare o revocare l'assegnazione nei confronti di chi, essendo o essendo stato assegnatario o componente di nucleo familiare assegnatario di alloggio di proprietà di ALER BCM o di Ente Pubblico, abbia una situazione contabile debitoria e non la regolarizzi nei tempi e con le modalità previste dall'Aler ovvero, sia stato sfrattato da meno di 5 anni e non abbia ancora saldato le somme dovute all'Ente.

Mantova, 16 LUG 2025

Il Direttore di U.O.G. di Mantova
(Avv. Claudia Terragnoli)